

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/775 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2018****recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce le norme e i requisiti generali per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti, che si applicano fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione.
- (2) L'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o luogo di provenienza reali dell'alimento finale in questione, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza. Tale articolo mira a prevenire la fornitura di informazioni ingannevoli sugli alimenti che facciano pensare che l'alimento abbia una determinata origine, mentre la sua origine reale è di fatto differente.
- (3) L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce inoltre che, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario, è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario in questione, oppure il paese d'origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. Esso dispone inoltre che l'applicazione di tali requisiti è soggetta all'adozione di un atto di esecuzione.
- (4) L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 contempla i casi in cui l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è fornita su base obbligatoria conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento o su base volontaria attraverso qualsiasi indicazione quali diciture, termini, illustrazioni o simboli.
- (5) Le indicazioni volontarie come quelle geografiche, che sono incluse nella denominazione dell'alimento o l'accompagnano, possono anche far parte delle denominazioni di prodotto protette da specifiche normative dell'UE in quanto indicazioni geografiche o marchi d'impresa.
- (6) Le indicazioni del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte delle denominazioni di prodotto protette in quanto indicazioni geografiche a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 ⁽²⁾, (UE) n. 1308/2013 ⁽³⁾, (CE) n. 110/2008 ⁽⁴⁾ o (UE) n. 251/2014 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, o protette in virtù di accordi internazionali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. In considerazione del fatto che per tali denominazioni di prodotto esiste un legame intrinseco tra le caratteristiche del prodotto e l'origine geografica e che sono disciplinate da norme

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GUL 84 del 20.3.2014, pag. 14).

specifiche, anche in materia di etichettatura, e tenendo conto del loro carattere specifico in quanto diritti di proprietà intellettuale, è necessario esaminare ulteriormente il modo in cui, per le suddette denominazioni, dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

- (7) Le indicazioni del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento che fanno parte dei marchi d'impresa registrati rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni conferiscano ai prodotti o ai servizi di un'impresa un carattere distintivo. La finalità dei marchi d'impresa è consentire al consumatore di individuare il collegamento tra una particolare fonte o origine commerciale e prodotti e/o servizi specifici. Tenendo conto del carattere specifico e dell'obiettivo dei marchi d'impresa, è opportuno esaminare ulteriormente il modo in cui dovrebbe essere indicata l'origine dell'ingrediente primario di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, ove ciò sia richiesto per i marchi d'impresa.
- (8) Le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione dell'origine o del luogo di provenienza dell'alimento, non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento.
- (9) Ai fini del presente regolamento, i marchi di identificazione che accompagnano un alimento conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, non dovrebbero essere considerati un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.
- (10) Per consentire ai consumatori di compiere scelte più consapevoli è necessario stabilire, mediante il presente regolamento, norme specifiche che dovrebbero applicarsi quando è indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario. Queste norme devono garantire che tali informazioni siano sufficientemente precise e significative.
- (11) È quindi opportuno che tali indicazioni relative all'ingrediente primario siano fornite con riferimento a una zona geografica che dovrebbe essere facilmente comprensibile per il consumatore. Per le regioni o altre zone geografiche dovrebbe essere proibito l'uso di nomi di fantasia che non costituiscono informazioni significative o che potrebbero indurre in errore il consumatore in merito al reale luogo di provenienza dell'ingrediente primario.
- (12) Qualora un ingrediente primario sia un alimento oggetto di specifiche disposizioni dell'Unione in materia di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza, tali disposizioni potrebbero essere utilizzate alternativamente ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011.
- (13) Laddove gli operatori del settore alimentare decidano di indicare solamente il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario come diverso da quello dell'alimento, per esempio a causa della molteplicità e variabilità delle fonti di approvvigionamento e di particolari processi di produzione, è opportuno prevedere un quadro che tenga conto delle diverse circostanze della lavorazione degli alimenti. L'indicazione pertinente dovrebbe garantire che le informazioni fornite siano comprensibili per il consumatore.
- (14) Le informazioni fornite riguardo all'ingrediente primario conformemente al presente regolamento dovrebbero integrare le informazioni fornite ai consumatori sul paese d'origine o sul luogo di provenienza dell'alimento e dovrebbero essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili.
- (15) Per l'applicazione del presente regolamento è opportuno stabilire un periodo transitorio appropriato, conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1169/2011, a norma del quale le nuove misure in materia di informazioni sugli alimenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° aprile di un anno civile.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali e generiche, quando tali termini indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

2. Il presente regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

Articolo 2

Indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

- i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
- ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

Articolo 3

Presentazione delle informazioni

1. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Articolo 4

Entrata in vigore, data di applicazione e misure transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER
